

## **RIFIUTI INERTI**

---

### Protocollo d'intesa

Informiamo le Imprese associate che è stato approvato il Protocollo d'Intesa fra la Provincia di Biella, il Collegio Costruttori Edili, la C.N.A., la Confartigianato e l'Unione Industriale, per il recupero di Rifiuti Speciali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione.

Il presente Accordo semplifica la procedura di smaltimento di rifiuti inerti provenienti da demolizioni e costruzioni individuati al punto 17 del CER e previsti nell'allegato A del D.L.gs 22/97 (decreto "Ronchi") e precisamente:

cemento (17.01.01)
mattoni (17.01.02)
mattonelle e ceramica ( 17.01.03)
materiali da costruzione a base di gesso ( 17.01.04)
asfalto contenente catrame ( 17.03.01)
rifiuti misti di costruzioni e demolizioni ( 17.07.01 fino al 31.12.2001- dal 1° 1.2002 17.09.04)

Per il conferimento in discarica dei suddetti materiali non ci sarà più l'obbligo di predisporre il formulario di identificazione, ma sarà sufficiente che il mezzo che trasporta tali rifiuti, sia munito di apposito contrassegno che certifichi che l'impresa sta operando nel rispetto delle indicazioni contenute nel protocollo stesso.

Per ottemperare a tali modalità si dovrà compilare il modulo di istanza di adesione al Protocollo di intesa (all. 1) consegnarlo agli uffici del Collegio Edili.

L'Amministrazione Provinciale provvederà al rilascio dei/del contrassegni/o di identificazione che dovranno essere sempre posti in visione sul vetro del mezzo.

L'impresa è quindi esonerata dalla compilazione del formulario, ma l'impianto di recupero a cui viene conferito il rifiuto, rilascerà alla stessa una ricevuta di presa in carico del rifiuto ( all. 2 - da prodursi in tre copie : 1 per l'impresa, 1 il trasportatore, 1 per l'impianto di recupero ). Il produttore di rifiuti inerti potrà realizzare Depositi temporanei non soltanto nel cantiere dove i rifiuti sono stati prodotti, ma anche in altra area, senza la necessità di richiederne autorizzazione all'Amministrazione Provinciale, ma soltanto allegando al momento dell'adesione al Protocollo estratto di mappa catastale con l'indicazione del foglio e delle particelle interessate. Rimane l'obbligo di richiedere autorizzazione al Comune ove avrà sede il Deposito Temporaneo.

Le imprese che effettueranno il deposito temporaneo dovranno comunque essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento la provenienza dei rifiuti in deposito in area diversa da quella di produzione, tenendone registrazione informale.

Sottolineiamo che tali modalità riguardano esclusivamente i rifiuti di materiali inerti di cui sopra, mentre altri tipi di rifiuti quali carta, vetro, plastica, legno e metallo dovranno essere separati e conferiti al Servizio Pubblico.